



# COMUNE DI ORTACESUS

## PROVINCIA DI CAGLIARI

09040 Via Papa Giovanni XXIII n.22 Tel. 070/9804214 – 9804139 Fax 070/9804217

P. I. 01617990922 C.F. 80019670928 C.C.P. 16419095

E-mail: [ortacesus@tiscali.it](mailto:ortacesus@tiscali.it) --- PEC: [comune.ortacesus@servizipostacert.it](mailto:comune.ortacesus@servizipostacert.it)

Prot. N. **1889**

### Ordinanza Sindacale N° 1 del 24 Maggio 2012

**Oggetto: Definizione di misure regolative per l'esecuzione, da parte dei cittadini, di attività su aree private ricadenti all'interno dei centri abitati relativamente a: taglio erba e pulitura dei terreni, opere di escavazione, profilatura, spurgo e pulizia su fossi e/o canali di scolo.**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- che pervengono all'Amministrazione segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

**RILEVATO** che all'interno del Centro Storico, nelle borgate e, in genere, nel territorio comunale vi sono molte aree, di proprietà privata, i cui possessori non hanno ancora provveduto ad effettuare il taglio delle erbe infestanti;

**CONSIDERATO** che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

**CONSIDERATO** che, con l'approssimarsi della stagione estiva ed il manifestarsi delle alte temperature, si determinerà il disseccamento delle erbacce che creano seri e reali pericoli legati alla possibilità di innesco di incendi;

**CONSIDERATO** che la presenza di erbacce inoltre, in associazione alle alte temperature, è fattore predisponente alla propagazione di parassiti dannosi che causano malattie per l'uomo;

**CONSIDERATO INOLTRE** che l'intervento di taglio delle erbacce si rende obbligatorio e assume la connotazione dell'urgenza in considerazione di diversi fattori di rischio;

**VISTA** la situazione di grave e reale pericolo costituita dalla presenza delle erbacce, non solo dal punto di vista sanitario ma anche per la circolazione veicolare;

**VALUTATO PERTANTO:**

- CHE è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all'interno del territorio comunale,
- Che , in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;

**TENUTO CONTO**, inoltre

- Che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**VISTO** il D. Lgs. 18gosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli enti Locali";

**ORDINA**

1. Alla generalità dei proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati, di provvedere, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
  - a) Taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
  - b) Regolazione delle siepi, taglio di rovi, rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
  - c) Escavazione, profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
2. Che tali operazioni dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi;
3. Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;
4. Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli rovi, ramaglie, erbe, ds immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

5. In particolare ai frontisti confinanti con le strade comunali, vicinali ed interpoderali, di provvedere:
- a) Allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
  - b) Alla pulizia ed all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
  - c) Al mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo da impedire il franamento di terreno;
  - d) All'espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
  - e) al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio fondo oltre il ciglio della strada comunale o del marciapiede, ciò al fine di assicurare la necessaria viabilità per la tutela della incolumità della circolazione e di rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi
  - f) a fare sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità;
  - g) di non arare i loro fondi fino alla strada, ma di formare tra questa ed il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno mt. 3) per poter compiere le necessarie manovre, con macchina od attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe ed i fossi. Le capezzagne ed i terreni adiacenti le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite. Provvedendo allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette superfici. In senso parallelo alla direzione dell'aratura, si deve mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1 dal confine stradale o dalle ripe o dai fossi.

**E' fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione;**

- 6) **a tutti i conducenti dei mezzi agricoli**, di effettuare una accurata pulizia dei mezzi ed attrezzi prima di immettersi su strade comunali, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli incidenti.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

## **STABILISCE**

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;

- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale, i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

## **AVVERTE**

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

- tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti.

## **I N F O R M A**

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Dott. Alessandro Pireddu, Responsabile dell'Area Vigilanza dell'Unione Comuni della Trexenta;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **D I S P O N E**

- Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione su tutto il Territorio Comunale, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune .
- Sia comunicata al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Trexenta che è incaricato di far osservare gli obblighi impartiti.

**IL SINDACO**  
**F.to Fabrizio Mereu**